

# **STATUTO**

#### Articolo 1

#### Costituzione

E' costituita, nel rispetto della legge 383 del 7/12/2000, una associazione denominata

"Associazione culturale per la Ricerca educativa, la Formazione e l'Assistenza Professionale"

# "A.R.F.A.P."

L' Associazione ha sede in via Luigi Orlando 36, Giarre, ed è un'associazione libera, indipendente, democratica, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro.

#### Articolo 2

#### **Finalità**

- L' Associazione è per sua natura un organismo culturale che si prefigge i seguenti scopi:
  - Sostenere e promuovere la modernizzazione della scuola italiana ed il miglioramento della sua offerta formativa;
  - Promuovere la diffusione della cultura educativa e l'organizzazione di iniziative volte ad estendere le conoscenze professionali degli associati;
  - Favorire il perfezionamento tecnico-professionale e culturale, anche in collaborazione con enti e istituzioni;
  - Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso lo svolgimento di attività finalizzate al perseguimento dell'educazione permanente;
  - Elaborare proposte di riforma del sistema scolastico, sostenendole mediante le opportune intese con le altre forze sociali rappresentative del mondo della scuola;
  - Favorire lo scambio di esperienze e di idee tra le diverse realtà sociali per la definizione di soluzioni ottimali e unitarie;
  - Porsi come punto di riferimento per quanti necessitino di consulenza tecnica e professionale al fine di migliorare la funzionalità, la qualità del servizio scolastico e di favorire lo sviluppo e l'accesso alla carriera;
  - Rappresentare e tutelare adeguatamente, nelle sedi opportune e nelle forme consone alla sua natura, gli interessi legittimi, i diritti, la professionalità, la funzione e il prestigio degli associati;
  - Ricercare forme di finanziamento che le consentano, fatta salva la propria autonomia, di poter realizzare le iniziative programmate.

#### Articolo 3

### Modalità di perseguimento delle finalità sociali

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione intende promuovere varie attività, in particolare:

- > Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, viaggi culturali;
- ➤ Attività di formazione: corsi di aggiornamento e di formazione professionale per Dirigenti scolastici, Insegnanti, Educatori, personale ATA; istituzione di gruppi di studio e di ricerca;

- ➤ Attività editoriale: Pubblicazione, anche in collaborazione con altri istituti pubblici o privati, di un proprio sito internet, di bollettini, giornali, riviste, testi per l'informazione, atti di convegni, di seminari, nonchè degli studi e delle ricerche compiute;
- > Attività assistenziale: consulenza, rappresentanza e tutela sul piano sindacale e contrattuale;
- Attività collegate: accordi di rete con scuole; convenzioni con Università, enti di ricerca, altri enti e associazioni.

#### Articolo 4

#### **Associati**

Possono aderire all'associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali (dirigenti, docenti, ATA, aspiranti supplenti con relativi requisiti).

I soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari:

- a) I soci ordinari sono costituiti da tutte quelle persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
- b) I soci sostenitori sono costituiti da tutte quelle persone, enti o istituzioni che contribuiscono al mantenimento e alla crescita dell'Associazione con quote non inferiori al triplo della quota annuale.
- c) I soci onorari possono essere nominati tra quanti abbiano contribuito in maniera rilevante alla crescita ed al prestigio dell'Associazione o si siano particolarmente distinti negli studi e nelle politiche riguardanti la ricerca educativa.
  - I soci onorari non hanno diritto di voto e sono nominati dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo a maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti.

# Articolo 5

#### Modalità di adesione

L'adesione all'associazione avviene attraverso delega o tessera annuale, con versamento di una quota mensile o annuale, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio direttivo.

In sede di prima applicazione la determinazione della quota è fissata dal gruppo costitutivo dell'Associazione.

Non si dà luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di associato, in sede di scioglimento o di recesso dall'associazione.

# Articolo 6

# Perdita della qualità dell'associato

La qualità di associato si perde per:

- dimissioni;
- interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa;
- espulsione per comportamento difforme o condanne penali che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione;
- i soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei probiviri.

### Articolo 7

#### Patrimonio associativo

Il patrimonio dell' Associazione è costituito:

- dalle quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, per la realizzazione di programmi previsti dai fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- attività di formazione ed aggiornamento;
- da ogni altro tipo di entrata compatibile con le finalità dell'associazione.

Le uscite consistono in tutte le spese necessarie al funzionamento dell'Associazione e al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o dal perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione.

#### Articolo 8

## Organizzazione periferica

L'associazione può istituire sezioni anche in altre località a livello provinciale e regionale.

Le strutture dell'Associazione a livello periferico sono rappresentate da associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome pertanto la struttura nazionale non risponde delle obbligazioni da queste assunte.

Nel regolamento interno sono stabilite le percentuali delle quote di adesione che spettano alla struttura nazionale e che comunque non potranno essere inferiore ad un terzo delle stesse.

#### Articolo 9

### Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) L'Assemblea Generale;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Collegio dei Probiviri;
- 5) Il Tesoriere;
- 6) Il Collegio dei Revisori dei conti.

# Articolo 10

# L'assemblea generale

L'assemblea generale rappresenta il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli iscritti alla Associazione, ai sensi dell'art. 4) dello statuto, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Ciascun socio non può avere più di 2 (due) sole deleghe.

L'assemblea generale, ai sensi dell'art. 20 c.c., è convocata una volta l'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesta dal Presidente del Consiglio direttivo o, previa adeguata motivazione, da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validida qualunque sia il numero degli intervenuti ai sensi del comma 1 dell'art. 21 c.c.

La modifica dello statuto può avvenire su proposta del Consiglio direttivo, con la presenza della metà più uno dei soci e la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi;

La convocazione va fatta, almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea, con avviso pubblico, e/o comunicazione scritta o telematica diretta a ciascun socio. L'avviso, che va affisso anche all'albo della sede, deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo. Inoltre l'Assemblea nomina al suo interno un Segretario per la redazione del verbale assembleare.

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) Eleggere i componenti del Consiglio direttivo, del collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) Approvare il Regolamento interno;
- c) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) Fissare le direttive per l'attività dell'associazione;
- e) Approvare eventuali proposte avanzate dal Consiglio direttivo;
- f) Esprimere il proprio parere su ogni argomento sottoposto a suo giudizio;
- g) Deliberare le modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

#### Articolo 11

## Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è un organo collegiale eletto dall'Assemblea generale ed è composto da tre a cinque Consiglieri integrato dai soci che abbiano esercitato la carica di Presidente per un intero triennio, in qualità di membri di diritto, e da un numero di soci cooptati dal Consiglio direttivo fino al massimo di un terzo della sua composizione.

I componenti eletti, comunque, non possono essere in numero inferiore alla somma dei membri di diritto e cooptati; pertanto, i membri del Consiglio possono essere proporzionalmente aumentati.

Per la prima volta Il Consiglio direttivo sarà costituito dai primi cinque soci nominati nell'atto costitutivo ed in seguito, nei limiti numerici fissati dal Consiglio, eletti direttamente dall'Assemblea.

I membri del Consiglio direttivo, di norma, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se alle riunioni prendono parte almeno tre consiglieri.

Le decisioni sono prese a maggioranza relativa e in caso di parità prevale il voto del Presidente;

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.

In caso di decadenza o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione nell'ambito dei soci ordinari. I consiglieri così scelti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria o straordinaria.

Si decade dalla carica di consigliere per la mancata partecipazione, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo o per il venir meno dello status di socio.

Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell'associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando due dei suoi membri lo richiedano.

In particolare il Consiglio direttivo:

- a) Elegge il Presidente e il Vice-Presidente tra i componenti del Consiglio stesso;
- b) Fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari;
- c) Predispone gli atti da sottoporre all'assemblea;
- d) Stabilisce l'importo delle quote annuali di associazione;
- e) Delibera sull'ammissione e sull'espulsione dei soci;
- f) Decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla collaborazione con i terzi;
- g) Elabora i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, di norma, entro il 31 marzo di ogni anno;
- h) Stabilisce le prestazioni di servizi a soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

#### Articolo 12

### **Il Presidente**

Il Presidente dell' associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Al Presidente spetta:

- a) Rappresentare l'Associazione legalmente e in tutte le sedi;
- b) Nominare il Tesoriere, previo assenso del Consiglio direttivo;
- c) Curare i rapporti con le sezioni;

- d) Garantire l'applicazione dello Statuto;
- e) Garantire i rapporti con le istituzioni e con il mondo politico e sociale assumendo le opportune iniziative per valorizzare il ruolo dell'associazione;
- f) Convocare il Consiglio direttivo e l'Assemblea generale;
- g) Stipulare i contratti e sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- h) Assumere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari;
- i) Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo;
- j) Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi;
- k) Conferire ai soci eventuale procura formale per la gestione di attività varie.

#### Articolo 13

#### Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta:

- a) Redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio direttivo;
- b) Diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c) Tenere la contabilità ed i libri associativi;
- d) Emettere mandati di pagamento muniti della firma del Presidente;
- e) Tenere la cassa.

#### Articolo 14

# Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea. I componenti, di norma, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei probiviri, i quali giudicheranno ex bono at equo senza formalità di procedura.

#### Articolo 15

### Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio è composto da tre soci eletti dall'Assemblea.

I revisori, di norma, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I revisori dei conti accertano la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze di tali scritture e ne riferiscono all'Assemblea con apposita relazione.

#### Articolo 16

### Scioglimento dell'associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del c.c., il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, convocati in seduta straordinaria.

In caso di delibera di scioglimento, l'Assemblea nominerà un liquidatore per la devoluzione degli eventuali beni alla Croce rossa o ad altre associazioni o enti.